

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni

## Proroga e modifica del 30 giugno 2008

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 27 gennaio 2005, del 4 maggio 2006 e del 10 maggio 2007<sup>1</sup> che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni è prorogata.

II

I decreti del Consiglio federale menzionati sotto cifra I sono stati modificati come segue:

*Art. 2 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale fanno stato direttamente per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori di ditte o parti di ditte che

- a) installano impianti elettrici e/o impianti di telecomunicazione/impianti tecnici di comunicazione e/o
- b) realizzano altre installazioni assoggettate alla legge federale sugli impianti elettrici<sup>2</sup> e all'ordinanza sugli impianti a bassa tensione<sup>3</sup> e/o
- c) svolgono altre attività in rapporto con gli impianti elettrici:
  - la realizzazione di tracciati;
  - l'esecuzione di scanalature;
  - la realizzazione di linee pneumatiche o idrauliche nel settore MSR;
  - la realizzazione di impianti EED, IT e a fibre ottiche;
  - la realizzazione della componente elettrica di impianti fotovoltaici fino al punto di alimentazione della rete a bassa tensione.

<sup>1</sup> FF 2004 6027–6028, 2005 913, 2006 3867, 2007 3141

<sup>2</sup> Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0)

<sup>3</sup> Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27)

<sup>3</sup> Fanno eccezione:

- a) i familiari dei datori di lavoro, come da art. 4, cpv. 1 Legge sul lavoro<sup>4</sup>;
- b) ai quadri, nella misura in cui siano responsabili del personale;
- c) ai lavoratori che effettuano prevalentemente lavori di tipo amministrativo, come corrispondenza, contabilità salari, contabilità e servizio del personale, oppure che lavorano nei negozi;
- d) ai lavoratori che svolgono prevalentemente attività nell'ambito della pianificazione, della progettazione, della calcolazione e delle offerte;
- e) agli apprendisti.

<sup>4</sup> Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera<sup>5</sup> e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza<sup>6</sup> valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

### III

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

*Art. 35.4* salari minimi

35.4 Vengono fissati i salari minimi<sup>7</sup> per le seguenti categorie di lavoratori:

- a) Installatore elettricista AFC<sup>8</sup>
  - 1) con attestato di capacità federale o formazione professionale equivalente e riconosciuta, nel 1° anno dopo la fine dell'apprendistato
  - 2) con attestato di capacità federale o formazione professionale equivalente e riconosciuta, nel 2° anno dopo la fine dell'apprendistato
  - 3) a partire dai 25 anni compiuti con attestato di capacità federale o formazione professionale equivalente

<sup>4</sup> RS **822.11**

<sup>5</sup> RS **823.20**

<sup>6</sup> ODist, RS **823.201**

<sup>7</sup> il diritto soggettivo viene calcolato secondo le disposizioni all'art. 27.3 CCL

<sup>8</sup> per quanto concerne l'equivalenza delle professioni affini al ramo elettrico, prevalgono le disposizioni e la pratica dell'ispettorato federale degli impianti della corrente forte. (OIBT art. 8 par. 3).

- 4) a partire dai 30 anni compiuti con attestato di capacità federale di formazione professionale equivalente
- b) Elettricista di montaggio AFC
  - 1) con attestato di capacità federale o formazione professionale equivalente e riconosciuta, nel 1° anno dopo la fine dell'apprendistato
  - 2) con attestato di capacità federale o formazione professionale equivalente e riconosciuta, nel 2° anno dopo la fine dell'apprendistato
  - 3) a partire dai 25 anni compiuti con attestato di capacità federale o formazione professionale equivalente
  - 4) a partire dai 30 anni compiuti con attestato di capacità federale di formazione professionale equivalente
- c) Telematico AFC
  - 1) con attestato di capacità federale o formazione professionale equivalente e riconosciuta, nel 1° anno dopo la fine dell'apprendistato
  - 2) con attestato di capacità federale o formazione professionale equivalente e riconosciuta, nel 2° anno dopo la fine dell'apprendistato.
  - 3) a partire dai 25 anni compiuti con attestato di capacità federale o formazione professionale equivalente
- d) Collaboratori con titolo professionale affine

A questa categoria di salario appartengono collaboratori con titolo professionale affine con formazione professionale al di fuori della formazione professionale dell'USIE del ramo Elettrotecnica, telematica, tecnica di misurazione, guida e regolazione, automatizzazione, meccanica e metallo. Per questi lavoratori valgono le ordinanze sul salario minimo per Installatore elettricista AFC secondo l'articolo 35.4 lettera a) CCL come segue:

  - dal 20°. anno d'età secondo 1° anno dopo l'apprendistato
  - dal 22°. anno d'età secondo 2° anno dopo l'apprendistato
  - dal 25°. anno d'età e dal 30°. anno d'età.
- e) Collaboratori con titolo affine, solo scolastico  
Collaboratori con titolo professionale non affine  
Collaboratori senza titolo professionale  
Per questi lavoratori vengono ridotti i salari minimi di installatore elettricista secondo l'articolo 35.4 lettera a) CCL come segue:
  - dal 20° anno d'età secondo 1° anno dopo l'apprendistato meno 15 %,
  - dal 22° anno d'età secondo 2° anno dopo l'apprendistato meno 15 %
  - dal 25° e dal 30° anno d'età meno 10 %

*Art. 37.3* Indennità di fine anno (13<sup>a</sup> mensilità)

37.3 Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l'anno, l'indennità di fine anno è pagata pro rata temporis.

Art. 41.1 Rimborso spese per lavoro fuori sede

a) con rientro quotidiano

41.1 Il lavoratore ha diritto a un indennizzo di 12 franchi al giorno per le spese di vitto sostenute se:

- non gli è possibile rientrare a mezzogiorno al posto di assunzione/alla sede della ditta o al proprio domicilio, oppure
- il datore di lavoro gli dà istruzioni di restare a pranzo sul luogo esterno di lavoro.

*Allegato 8*

### **Adeguamento salariale**

1. ... a tutti i lavoratori assoggettati ... con un salario fino a 4870 franchi viene accordato un adeguamento salariale mensile (lordo) dell'1 %.
2. ... inoltre utilizzano l'1,5 % del monte salari ... per accordare ai lavoratori adeguamenti salariali individuali in base al principio del merito ...

### **Salari minimi secondo l'art. 35.4 CCL**

---

Categoria	Criterio			
	Nel 1° anno dopo fine apprendistato	Nel 2° anno dopo fine apprendistato	Dal 25.mo anno compiuto <sup>1</sup>	Dal 30.mo anno compiuto <sup>1</sup>

---

Art. 35.4 lett. a) CCL

#### **Montatore elettricista/ Installatore elettricista AFC**

con attestato federale o formazione equivalente e riconosciuta <sup>2</sup>	3950.–	4050.–	4200.–	4500.–
---	--------	--------	--------	--------

---

Art. 35.4 lett. b) CCL

#### **Elettricista di montaggio AFC**

con attestato federale o formazione equivalente e riconosciuta <sup>2</sup>	3500.–	3650.–	3950.–	4150.–
---	--------	--------	--------	--------

---

Obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF

---

Categoria	Criterio			
	Nel 1° anno dopo fine apprendistato	Nel 2° anno dopo fine apprendistato	Dal 25.mo anno compiuto	Dal 30.mo anno compiuto

---

Art. 35.4 lett. c) CCL

**Telematico AFC**

con attestato federale o formazione equivalente e riconosciuta <sup>2</sup>	4100.–	4300.–	4500.–	–
---	--------	--------	--------	---

---

Art. 35.4 lett. d) CCL

**Collaboratori con titolo professionale affine**

A questa categoria di salario appartengono collaboratori con titolo professionale affine con formazione professionale al di fuori della formazione professionale dell'USIE del ramo elettrotecnica, telematica, tecnica di misurazione, guida e regolazione, automatizzazione, meccanica e metallo. Per questi collaboratori vengono fissati le condizioni di salari minimi delle categorie di montatore elettricista/installatore elettricista AFC secondo l'articolo 35.4 lettera a) CCL come segue:

dal 20° anno d'età secondo 1° anno dopo l'apprendistato,  
dal 22° anno d'età secondo 2° anno dopo l'apprendistato,  
dal 25° anno d'età e dal 30° anno d'età.

---

Art. 35.4 lett. e) CCL

**Collaboratori con titolo affine, solo scolastico**

**Collaboratori con titolo professionale non affine**

**Collaboratori senza titolo professionale**

Per questi lavoratori vengono ridotti i salari minimi di montatore elettricista/installatore elettricista AFC secondo l'art. 35.4 lett a) CCL come segue:

dal 20° anno d'età secondo 1° anno dopo l'apprendistato meno 15 %,  
dal 22° anno d'età secondo 2° anno dopo l'apprendistato meno 15 %,  
dal 25° e dal 30° anno d'età meno 10 %.

---

<sup>1</sup> Il diritto soggettivo viene calcolato secondo le disposizioni all'art. 27.3 CCL

<sup>2</sup> per quanto riguarda l'equivalenza delle professioni affini al ramo elettrico, prevalgono le disposizioni e la pratica dell'ispettorato federale degli impianti della corrente forte. Vedi anche «Ordinanza dell'installazione a bassa tensione» (OIBT) del Consiglio federale (OIBT art. 8 par. 3).

---

IV

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente allegato 8 del contratto collettivo di lavoro.

V

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2008 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

30 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova